

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA',
SERVIZIO CIVILE
AREA SERVIZIO CIVILE

AVVISO PUBBLICO

Concessione di contributi per la promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 655 del 20 ottobre 2023)

Art. 1
Finalità

L'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007 e s.m.i. *"Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale"*, prevede che la Regione Lazio promuova interventi tesi a favorire la partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, con il diretto coinvolgimento dei giovani (14-18 anni), delle ragazze e dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, nonché delle bambine e dei bambini della scuola primaria. A tal fine, la Regione riconosce ai soggetti specificati nel successivo articolo contributi per la copertura delle spese necessarie all'istituzione e alla gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini, in quanto strumenti idonei a facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale. Tra le spese di gestione rientrano anche quelle relative all'attuazione del programma annuale presentato che, come specificato al punto b1) dell'art.9, deve prevedere una serie di azioni idonee a favorire l'effettiva partecipazione dei giovani che dovranno, quindi, essere direttamente coinvolti nelle attività.

Art. 2
Soggetti beneficiari dei contributi

Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso i Comuni della Regione Lazio e Municipi di Roma Capitale, in forma singola o associata.

Art. 3
Entità dei contributi

Le risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente Avviso, per l'annualità 2026, sono pari a complessivi € 105.000,00 (euro centocinquemila/00), stanziati sul capitolo del bilancio regionale U0000R31930 (esercizio finanziario 2026).

Il suddetto stanziamento è destinato prioritariamente al finanziamento delle richieste per l'Istituzione dei nuovi Consigli e per la restante parte a quello delle domande di contributi per la Gestione di quelli già operanti.

Sono considerati "nuovi", sia i Consigli non ancora formalmente istituiti alla data di presentazione della domanda di contributo, sia i Consigli istituiti, ma mai operanti, in quanto le relative elezioni non sono state ancora indette o non si sono effettivamente svolte o non hanno portato alla proclamazione degli eletti. In ogni caso, non è ammissibile una richiesta di contributo per l'istituzione di un nuovo Consiglio qualora la Regione Lazio abbia, negli anni precedenti, già concesso all'Amministrazione richiedente un contributo per la medesima finalità.

L'istituzione di nuovi Consigli, così come il rinnovo delle cariche avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 655/2023. Sia la disciplina dei Consigli da istituire sia quella dei Consigli che devono essere oggetto di rinnovo, deve essere adeguata a quanto previsto nella Deliberazione predetta prima dell'indizione delle relative elezioni. A tal fine si specifica che il Regolamento dei Consigli deve essere adeguato allo schema tipo contenuto nella Deliberazione predetta (Allegato C).

Gli importi massimi riconoscibili per ogni singola richiesta sono:

- € 5.000,00 (euro cinquemila/00), per l'Istituzione dei nuovi Consigli;
- € 4.000,00 (euro quattromila/00), per la Gestione di quelli già operanti.

Nel caso in cui i Consigli già operanti debbano essere oggetto di rinnovo nei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente avviso, gli Enti che li hanno istituiti possono inserire tra le spese previste anche quelle relative alle procedure elettorali di cui all'art. 9 comma 1, lettere a.1), e a.4) del presente Avviso. In tal caso, il contributo richiedibile per la gestione è incrementato di € 1.000,00 (euro mille/00).

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, corredate dalla documentazione di seguito prevista, saranno redatte distinte graduatorie, una relativa alle domande di contributo per l'Istituzione dei Consigli e un'altra per le richieste relative alla Gestione di quelli già operanti.

Le graduatorie saranno definite in base all'ordine di arrivo delle domande e i contributi, come già sopra indicato, concessi dando priorità alle richieste finalizzate all'Istituzione dei Consigli.

Saranno oggetto di finanziamento quindi, nell'ordine, le domande per l'Istituzione dei Consigli e, nel caso in cui residuino risorse, quelle per la Gestione dei Consigli già operanti.

Il contributo concesso, sia per l'istituzione sia per la gestione dei Consigli verrà erogato in una unica soluzione, successivamente all'approvazione delle graduatorie.

Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse sul medesimo capitolo di bilancio, si provvederà con successivo atto all'integrazione dell'impegno di spesa assunto con la Determinazione di approvazione dell'Avviso pubblico e allo scorrimento delle graduatorie dei soggetti ammessi al contributo, nel rispetto dell'ordine delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 4

Presentazione delle domande

Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Avviso, ciascun soggetto, in forma singola o associata, può presentare domanda per finanziare una sola delle attività di seguito elencate:

- Istituzione Consiglio dei Giovani
- Istituzione Consiglio delle Ragazze/ragazzi
- Istituzione Consiglio delle Bambine/bambini
- Gestione Consiglio dei Giovani
- Gestione Consiglio delle Ragazze/ragazzi
- Gestione Consiglio delle Bambine/bambini

Nel caso in cui un richiedente presenti più di una domanda in forma singola, sarà considerata valida l'ultima pervenuta entro il termine previsto; nel caso in cui un soggetto proponga, invece, una domanda, sia in forma singola sia in forma associata, sarà considerata valida quella proposta in forma associata.

Presentando la domanda, ciascun richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso e, nel sottoscrivere le dichiarazioni previste nei modelli in Allegato, prende atto delle conseguenze, anche penali, che comporta l'aver reso dichiarazioni mendaci.

Le domande devono essere presentate entro il termine indicato al successivo articolo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e della definizione dell'ordine arrivo delle domande fanno fede la data e l'orario di ricezione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale.

La modulistica per la presentazione delle domande di contributo è disponibile anche sul sito istituzionale della Regione Lazio, alla pagina di seguito indicata:

- <https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili/conisiglio-giovani-ragazzi-bambini>

Le domande devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Nel caso in cui la domanda di contributo venga presentata in forma associata, la stessa deve essere

sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente mandatario.

Ciascuna domanda deve essere inoltrata, entro il termine indicato nel successivo articolo, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:

- serviziocivileregionale@pec.regione.lazio.it

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: *“Legge regionale n. 20/2007. Avviso pubblico 2026. Richiesta di contributo per ... (specificare se la richiesta è per l'Istituzione o la Gestione) del Consiglio Comunale dei ... (specificare se la richiesta riguarda il Consiglio dei Giovani, delle Ragazze e dei ragazzi o quello delle Bambine e dei bambini).”*

La domanda, pena l'esclusione, deve essere corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7. La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto a inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5

Termine di presentazione delle domande

La domanda di contributo, a pena di esclusione, deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e della correlata documentazione è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile. Per la verifica del termine di presentazione fanno fede la data e l'orario di spedizione risultanti dal sistema PEC regionale.

Art. 6

Cause di esclusione delle domande

Sono escluse le domande:

- pervenute oltre il termine previsto dall'art. 5;
- presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2;
- presentate con modalità differenti da quelle indicate all'art.4;
- non corredate dalla documentazione indicata al successivo art.7;
- riguardanti richieste di contributo per finalità e per interventi non coerenti o non pertinenti con quanto indicato all'art. 1 del presente Avviso;
- prive di sottoscrizione digitale, come previsto dall'art. 4.

Art. 7

Contenuto della domanda e documentazione a corredo

Le domande di contributo sono presentate conformemente alla modulistica allegata (Modelli A, B).

L'Ente richiedente deve allegare alla domanda di contributo, a pena d'esclusione, la seguente documentazione:

a) per l'istituzione del Consiglio dei Giovani

- atto formale d'istituzione del Consiglio, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale

dell'Amministrazione richiedente;

- preventivo dettagliato delle spese di cui al successivo art. 9, comma 1, lettera a);
- b) per l'istituzione del Consiglio delle ragazze/ragazzi e delle bambine/bambini**
 - atto formale d'istituzione del Consiglio, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Amministrazione richiedente, previa intesa con le istituzioni scolastiche di riferimento;
 - preventivo dettagliato delle spese di cui al successivo art. 9, comma 1, lettera a);
- c) per la gestione del Consiglio dei Giovani**
 - un documento che: descriva la condizione giovanile e i bisogni del territorio di riferimento; indichi il programma delle attività che si intendono svolgere attraverso il Consiglio, al fine di promuovere la maggiore conoscenza del funzionamento delle istituzioni pubbliche;
 - preventivo dettagliato delle spese, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del presente Allegato, per la realizzazione del programma;
 - relazione sull'attività svolta dal Consiglio nei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza; nel caso in cui il Consiglio sia stato istituito in data successiva, la relazione potrà riferirsi al periodo intercorrente tra la data di istituzione e la presentazione dell'istanza. In alternativa, qualora un Consiglio già precedentemente istituito non sia effettivamente operante e debba essere rinnovato, la già menzionata relazione potrà essere sostituita da un documento che evidenzi i motivi della non operatività del Consiglio nonché la necessità di procedere a nuove elezioni.

I documenti in questione devono essere adottati con deliberazione del Consiglio dei Giovani e ratificati dall'Amministrazione secondo le norme statutarie e/o regolamentari o, nel caso di Consigli già istituiti, ma non effettivamente operanti, direttamente dall'Amministrazione richiedente.

d) per la gestione del Consiglio delle ragazze/ragazzi e delle bambine/bambini

- un documento che: descriva la condizione giovanile e i bisogni del territorio di riferimento; indichi il programma delle attività che si intendono svolgere attraverso il Consiglio, al fine di promuovere la maggiore conoscenza del funzionamento delle istituzioni pubbliche.
- preventivo dettagliato delle spese, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del presente Allegato, per la realizzazione del programma;
- relazione sull'attività svolta dal Consiglio nei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza; nel caso in cui il Consiglio sia stato istituito in data successiva, la relazione potrà riferirsi al periodo intercorrente tra la data di istituzione e la presentazione dell'istanza. In alternativa, qualora un Consiglio già precedentemente istituito non sia effettivamente operante e debba essere rinnovato, la già menzionata relazione potrà essere sostituita da un documento che evidenzi i motivi della non operatività del Consiglio nonché la necessità di procedere a nuove elezioni.

I documenti in questione devono essere adottati con deliberazione del Consiglio dei Giovani e ratificati dall'Amministrazione secondo le norme statutarie e/o regolamentari o, nel caso di Consigli già istituiti, ma non effettivamente operanti, direttamente dall'Amministrazione richiedente.

Nel caso in cui i Consigli già operanti debbano procedere al rinnovo delle cariche dei relativi consiglieri, nella domanda di contributo per la gestione possono essere richieste anche le spese relative alle procedure elettorali di cui all'art. 9, comma 1, lettere a.1), e a.4) del presente Avviso. In questo caso, il contributo richiedibile per la gestione è aumentato a euro € 5.000,00 (euro cinquemila/00), a condizione che le spese

sopra indicate siano inserite nel preventivo di spesa indicato ai punti c) e d) del presente articolo.

In caso di rinnovo delle cariche, questo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 655/2023 e il Regolamento del Consiglio dovrà essere conforme allo schema allegato alla già menzionata Deliberazione.

Art. 8

Istruttoria delle domande e formazione delle graduatorie

In caso di carenze o irregolarità documentali l'Amministrazione provvederà, ove necessario, a richiedere apposita integrazione/regolarizzazione, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per provvedere. La richiesta sarà inviata mediante Posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato dall'istante nella propria domanda. In caso di mancata o incompleta integrazione/regolarizzazione nei termini assegnati, l'istanza verrà dichiarata non ammissibile.

Terminata l'istruttoria delle domande pervenute, la competente Direzione procederà all'approvazione di due distinte graduatorie, definite in base all'ordine di arrivo delle domande: una per l'**Istituzione** dei Consigli dei Giovani, delle Ragazze e dei Ragazzi, delle Bambine e dei Bambini e l'altra per la **Gestione** dei Consigli dei Giovani, delle Ragazze e Ragazzi, delle Bambine e Bambini.

L'atto d'approvazione degli elenchi sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e consultabile sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 9

Tipologie di spesa

Le spese ammissibili per ciascuna tipologia di progetto sono le seguenti:

a) Istituzione dei Consigli

- a.1) spese inerenti alle procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa manifesti, materiale elettorale, comunicazione digitale);
- a.2) spese per attività istituzionali finalizzate all'informazione e diffusione sul territorio comunale/municipale dell'istituzione del Consiglio;
- a.3) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole);
- a.4) spese inerenti alla costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali;
- a.5) spese inerenti all'acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche) da destinare all'uso esclusivo del Consiglio;
- a.6) spese inerenti all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria).

b) Gestione del Consigli

- b.1) spese inerenti all'attuazione del programma annuale di attività presentato, che deve essere finalizzato a promuovere la partecipazione istituzionale dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini alla vita politica e amministrativa delle comunità locali. Possono essere, quindi, programmate e realizzate attività idonee a: favorire la comprensione dei

processi politici e amministrativi, conoscere i diritti e i doveri dei cittadini e le opportunità di partecipazione; creare opportunità per il dialogo, la discussione e il confronto tra cittadini, istituzioni e altri attori della comunità, come tavoli di lavoro, incontri pubblici; sostenere l'utilizzo delle tecnologie digitali per facilitare la partecipazione; promuovere il volontariato e l'impegno civico in progetti di interesse comune, come attività di cura dell'ambiente, iniziative di sostegno sociale o progetti di sviluppo locale. Le azioni proposte dovranno in ogni caso coinvolgere e impegnare i giovani, non saranno quindi rendicontabili attività che non siano da questi direttamente partecipate o fruibili, sebbene siano state deliberate da parte dei Consigli giovanili attivati;

- b.2) spese inerenti all'acquisto, alla manutenzione o al rinnovo di beni durevoli da destinare all'uso esclusivo del Consiglio;
- b.3) spese inerenti all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce stampanti, materiali di cancelleria, ecc.);
- b.4) In caso di rinnovo dei Consigli, spese relative alle procedure elettorali di cui all'art. 9, comma 1, lettere a.1), e a.4) del presente Avviso.

Le spese non coerenti con quelle sopra indicate sono considerate inammissibili.

Non sono rendicontabili, in particolare, le seguenti spese:

- pagamento di gettoni di presenza o compensi erogati a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio dei Giovani, ovvero di soggetti terzi per eventuali consulenze esterne;
- utenze e canoni di locazione.

Le spese rendicontate dalle Amministrazioni che abbiano provveduto all'istituzione di "nuovi" Consigli, come sopra definiti, nonché di quelle che abbiano proceduto al rinnovo degli stessi sono riconosciute solo in caso in cui, prima di procedere a indire le relative elezioni, la disciplina che regola i Consigli sia stata adeguata alle previsioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 655/2023.

Art. 10

Rendicontazione dei contributi e controllo delle attività svolte

La rendicontazione deve essere proposta alla competente struttura di gestione, entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla formale notifica della concessione del contributo e deve essere presentata tramite lo schema a tal fine predisposto (all. B), firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Alla rendicontazione deve essere necessariamente allegato l'atto con cui la rendicontazione è stata formalmente approvata da parte del competente organo dell'amministrazione cui il contributo è stato erogato. Nell'atto in questione devono essere sinteticamente indicate le attività realizzate, questo al fine consentire alla competente Struttura regionale di verificare che queste rientrino nella ratio della L.R. n. 20/2007 e siano coerenti con quanto oggetto di finanziato. Le azioni proposte dovranno coinvolgere e impegnare i giovani e non saranno, quindi, rendicontabili attività che non siano da questi direttamente partecipate o fruibili, sebbene siano state deliberate da parte dei Consigli giovanili attivati. In fase di rendicontazione, dovrà essere, inoltre, specificato in quale modo l'attività realizzata abbia contribuito a favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità.

Per ciascuna delle attività previste in fase di richiesta del contributo e realizzate devono essere riportati il dettaglio di quanto speso e la ragione/denominazione sociale del fornitore, nonché specificati gli estremi delle fatture presentate e quelli dei conseguenti atti di liquidazione adottati.

L'Amministrazione regionale, prima di adottare un provvedimento di diniego, provvede a richiedere i necessari chiarimenti/integrazioni, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per provvedere.

La richiesta è inviata mediante Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dal beneficiario in fase di presentazione della domanda.

Su richiesta del soggetto beneficiario, supportata da giustificati motivi e presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza, la Regione Lazio ha facoltà di prorogare il termine stabilito per la presentazione della rendicontazione. In ogni caso, la proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni.

Qualora il piano di attività presentato in fase di richiesta del contributo non possa essere realizzato, in tutto o in parte, o la sua realizzazione subisca dei significativi ritardi, i beneficiari dei contributi per la gestione dei Consigli comunicano all'Amministrazione regionale i relativi motivi, indicando le attività che intendono realizzare, la relativa tempistica e l'eventuale necessità di provvedere alla rimodulazione delle spese inizialmente previste. Lo stesso devono fare i beneficiari dei contributi per l'istituzione in caso di problemi o ritardi nelle operazioni elettorali. L'Amministrazione regionale, valutato quanto proposto e richiesti i chiarimenti ritenuti opportuni, comunica formalmente al richiedente le proprie determinazioni in merito.

Ogni significativa variazione delle attività programmate e condivise deve essere comunicata tempestivamente, anche al fine di consentire un effettivo controllo sull'attività svolta.

L'Amministrazione regionale ha facoltà di effettuare controlli, anche di natura ispettiva, presso i soggetti beneficiari, al fine di accertare la corretta realizzazione delle attività proposte e garantire la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità della spesa sostenuta e dichiarata.

Art. 11 **Revoca dei contributi**

La competente Struttura regionale verifica la corretta realizzazione del piano d'attività approvato, al fine di garantire la regolarità e l'ammissibilità della spesa sostenuta e dichiarata, riservandosi la facoltà di procedere a effettuare controlli puntuali e/o a campione presso i soggetti beneficiari, verificando la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

La revoca, totale o parziale, del contributo concesso e il recupero delle somme già erogate sono disposti nei seguenti casi:

- per l'Istituzione
 - mancata istituzione del Consiglio dei Giovani entro un anno dalla presentazione della domanda;
 - mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti dall'avviso;
 - mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con quelle ammissibili a contributo e specificate all'articolo 9;
 - gravi irregolarità riferite alla spesa sostenuta e dichiarata;
 - esito negativo dei controlli sulla corretta realizzazione del piano d'attività approvato.
- per la Gestione
 - mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale del Consiglio entro 12 (dodici) mesi dell'erogazione del contributo concesso;
 - mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti dall'avviso;
 - mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con quelle ammissibili a contributo e specificate all'articolo 9;
 - gravi irregolarità riferite alla spesa sostenuta e dichiarata;
 - esito negativo dei controlli sulla corretta realizzazione del piano d'attività approvato.

Eventuali variazioni al Piano delle attività proposto, non prevedibili o non dipendenti da cause imputabili al

Soggetto beneficiario, devono essere tempestivamente comunicate all'indirizzo PEC serviziocivileregionale@pec.regione.lazio.it e si considerano accettate solo in caso di positivo formale riscontro da parte della competente Struttura regionale.

Art. 12 Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
- nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio;

nella pagina del sito regionale dedicata al Consiglio dei Giovani:

<https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili/conisiglio-giovani-ragazzi-bambini>

Art. 13. Condizioni di tutela della privacy

Ai sensi della vigente normativa privacy, europea e nazionale, si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Le necessarie informazioni sul trattamento sono contenute nell'allegata informativa (all. C) prevista dall'art. del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Il soggetto beneficiario dei contributi, nella realizzazione delle azioni per cui il finanziamento è richiesto, opera come autonomo titolare. Spetta, quindi, al suddetto beneficiario il compito di informare le persone fisiche di cui tratta i dati personali che gli stessi potranno essere comunicati alla competente struttura regionale nell'ambito dei controlli e degli accertamenti che la Regione Lazio riterrà necessari per verificare il corretto svolgimento delle azioni finanziate.

Art.14 Informazioni sul procedimento

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, si comunica quanto segue:

- Oggetto del procedimento è l'Avviso per la concessione di contributi per la promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale (edizione 2025);
- L'Amministrazione competente è la Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile, che rappresenta l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale;
- L'ufficio competente è l'Area "Servizio Civile" della Direzione indicata al punto precedente.
- Responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Mura;
- Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata serviziocivileregionale@pec.regione.lazio.it
- Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il termine è sospeso in caso di comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda e ricominciano a

decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine previsto per la presentazione.

ALLEGATI

1.A – Schema domanda di partecipazione;

1.B – Schema rendicontazione;

1.C – Informativa sul trattamento dati personali;